Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 maggio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 aprile 1959, n. **309.**

Autorizzazione all'Istituto nazionale di alta matematica in Roma ad accettare una donazione.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale di alta matematica in Roma viene autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Francesco Severi, con atto pubblico 10 giugno 1958, costituita da tre gruppi di volumi di matematica, fisica e di vario carattere (letterario, filosofico e amministrativo) del dichiarato valore complessivo di L. 29.000.000 (ventinovemilioni).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 161 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 1959, n. **310.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Divino Amore, nel comune di Jesi (Ancona).

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Jesi in data 2 luglio 1958, integrato con dichiarazioni del 7 e 10 dicembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Divino Amore, nel comune di Jesi (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n* 156 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 1959, n. **311.**

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Caterina delle Monache Benedettine, in Geraci Siculo (Palermo).

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Caterina delle Monache Benedettine, in Geraci Siculo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1959
Atti del Governo, registro n. 118, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 312.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di San Giovanni Battista, in località Laghetto della città di Vicenza.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 24 giugno 1957, relativo alla elevazione a parrocchia della Curazia autonoma di San Giovanni Battista, in località Laghetto della città di Vicenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1959, n. 313.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, nella città di Milano.

N. 313. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 17 settembre 1956, integrato con due dichiarazioni del 4 dicembre 1958, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Immacolata, nella città di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 159. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1959.

Scioglimento del Consiglio comunale di Brindisi.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Brindisi, costituito, per legge, di quaranta membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 27 maggio 1956, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

L'eterogeneità delle forze contrapposte, che pure, sul principio, non aveva impedito, in virtù di occasionali intese, la elezione del sindaco e di una Giunta minoritaria, doveva però, con l'andare del tempo, riflettersi sempre più negativamente sulla funzionalità di tali organi, a mano a mano che si accentuavano le diversità ideologiche e gli attriti fra i vari schieramenti.

Il primo indizio della precarietà di quella situazione di equilibrio si ebbe nel novembre 1957, allorchè furono presentate due mozioni di sfiducia all'indirizzo della Giunta, anche se poi, in sede di votazione, esse rimasero prive di immediati effetti concreti.

Successivamente, però, dopo una parentesi di difficile e stentata amministrazione, la crisi latente assunse forma palese con l'approvazione da parte del Consiglio, nella seduta del 25 novembre 1958, di una nuova mozione di sfiducia al sindaco ed alla Giunta i quali, di conseguenza, rassegnarono le dimissioni dalla carica.

E da allora il Consiglio comunale si è dimostrato assolutamente incapace di assicurare un'efficiente amministrazione della civica Azienda.

Nelle sedute del 7 e 9 gennaio 1959, infatti, furono rieletti gli stessi amministratori dimissionari, ma nella seduta successiva del 24 gennaio, attesa come banco di prova della stabilità dell'Amministrazione, quest'ultima fu posta di nuovo in minoranza nella votazione di una proposta di inversione dell'ordine del giorno, sicchè sindaco e Giunta, rassegnavano immediatamente le dimissioni dalla carica.

Dopo un periodo di inattività del Consiglio comunale, il Prefetto, allo scopo di porre tale organo di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto del 16 marzo, fatto notificare a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni del Consiglio stesso, per la presa d'atto delle dimissioni del sindaco e degli assessori e la nomina dei nuovi organi, con l'esplicita avvertenza che, in caso di omissione, si sarebbero resi inevitabili i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Senonchè, nemmeno tale formale richiamo dell'autorità sortiva effetto positivo. Il Consiglio, infatti, nella seduta del 23 marzo scorso, dopo avere preso atto delle dimissioni del sindaco e della Giunta, a null'altro riusciva che ad eleggere ancora una volta gli stessi amministratori dimissionari, i quali, com'era prevedibile, con lettera diretta al Prefetto rassegnavano, poco dopo, il mandato ricevuto.

Il Prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio, sebbene formalmente diffidato ad assolvere ai propri compiti, si è dimostrato incapace, per gli insanabili contrasti interni, di costituire efficienti organi di amministrazione, col risultato di un totale, grave ristagno delle pubbliche funzioni, in ordine anche a precisi obblighi di legge di carattere essenziale — quale, in primo luogo, l'approvazione del bilancio — ha rappresentato la inderogabile necessità di provvedere allo scioglimento del Consiglio stesso, disponendone, frattanto, la sospensione, in via d'urgenza, coi poteri dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la sostanziale carenza del Consiglio comunale di Brindisi di fronte a precisi adempimenti prescritti dalla legge, e fondamentali ai fini del funzionamento stesso della civica Amministrazione, si ritiene che ricorrano gli estremi dell'articolo 323 sopracitato per far luogo alla proposta misura di rigore, intesa ad eliminare una situazione antigiuridica che gravemente pregiudica gli interessi dell'Ente.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Brindisi ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Paquale Prestipino.

Roma, addì 6 maggio 1959

Il Ministro: SEGNI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante il formale richiamo del Prefetto, il Consiglio comunale di Brindisi, a causa degli insanabili contrasti interni, si è dimostrato del tutto incapace di darsi un'amministrazione efficiente, dopo le reiterate dimissioni del sindaco e della Giunta;

Rilevato che tale carenza di fronte ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'amministrazione, ha determinato una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Brindisi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Prestipino è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1959

GRONCHI

SEGNI

(3169)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1958.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Esercito, per l'esercizio finanziario 1958-59.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Considerato che l'inquadramento fra gli operai permanente di ottomilacinquecentonove salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Esercito da effettuare in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 940, non ha avuto ancora luogo;

Considerato che duecentotrenta salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, debbono ancora essere inquadrati fra gli impiegati civili non di ruolo in base all'art. 21 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448;

Tenuto conto che, in applicazione all'art. 4 della legge 17 agosto 1957, n. 868, dovranno essere assunti fra gli operai temporanei quattrocentonovantotto operai giornalieri;

Ritenuto che, per le esigenze dell'Amminitrazione difesa Esercito, è necessario mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1958-1959, un contingente di salariati temporanei di ventisettemilacentocinquantasei unità;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1958-1959 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa Esercito, compresi gli apprendisti, è determinato in n. 27.156 (ventisettemilacentocinquantasei) di cui il 35 % può essere classificato nella prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la difesa
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1959.

Approvazione del disciplinare tipo per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (art. 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, che prevede l'adozione di un disciplinare tipo per le concessioni di coltivazione di idrocarburi, contenente le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione della legge medesima;

Sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, nel testo unito al presente decreto, il disciplinare tipo per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, previsto dall'art. 25 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nelle premesse citato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1959

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Registro n 52 Industria e commercio, foglio n. 157

Disciplinare tipo per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

CAPO I

Denominazione e delimitazione della concessione

Art 1

La concessione è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo, compreso nell'area concessa, indicato dal richiedente ed accettato dal Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale delle miniere - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (1)

In caso di rinuncia parziale e in qualunque altro caso di riduzione d'area, la concessione residua conserva la denominazione originaria

Art 2.

Nel decreto di concessione, i vertici del perimetro dell'area concessa e della fascia riservata allo Stato, ai sensi dell'art 14 della legge 11 gennaio 1957, n 6, sono definiti con le rispettive coordinate geografiche, rilevate sul piano topografico allegato al decreto

La delimitazione sul terreno dell'area della concessione è fatta a cura e a spese del concessionario, sotto il controllo della sezione dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi (2) ed in contraddittorio con i titolari di eventuali concessioni o permessi limitrofi.

I vertici sono stabiliti sul terreno, facendo riferimento topografico a punti fissi, sicuramente reperibili sul terreno stesso

Se accidentalità topografiche lo rendano necessario o se il concessionario o terzi interessati lo richiedano, sono fissati sul terreno, con il medesimo criterio, punti intermedi ai vertici della concessione, in modo che sia sempre possibile l'allineamento tra un vertice e il punto intermedio successivo e dei punti intermedi fra di loro

(1) Successivamente, per brevità, indicato con l'espressione « Ufficio nazionale idrocarburi ».

(2) Successivamente, per brevità, indicato con l'espressione « Sezione idrocarburi ».

L'ubicazione dei vertici e quella degli eventuali punti intermedi devono risultare da rilevamenti topografici o da apposite monografie.

In corrispondenza di ciascuno dei vertici e degli eventuali punti intermedi è apposto, a cura e spese del concessionario, un pilastrino in muratura, solidamente fondato, con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) il pilastrino corrispondente al vertice nord è indicato con il n. 1; gli altri nell'ordine numerico, seguendo, in senso destrorso, il perimetro della concessione;

2) il numero di ciascun vertice è inciso sulla faccia del corrispondente pilastrino rivolta verso il vertice successivo; sulla stessa faccia è inciso il nominativo della concessione ed il numero indicante la distanza in metri fra il pilastrino considerato ed il successivo;

3) sul pilastrino n. 1 è anche indicata la data di apposizione dei pilastrini;

4) sono, in ogni caso, collocati pilastrini intermedi lungo i lati che coincidono con la linea di delimitazione della zona concessa in esclusiva all'Ente nazionale idrocarburi dalla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Art. 3.

La delimitazione sul terreno della fascia continua adiacente al perimetro della concessione e riservata allo Stato è eseguita, a cura della Sezione idrocarburi ed a spese del concessionario, contestualmente alla delimitazione della concessione, in contraddittorio con il concessionario medesimo e con gli eventuali terzi interessati.

Art. 4.

Qualora uno o più lati della concessione coincidano con la linea costiera marina, il limite della concessione è rappresentato, su quei lati, dalla linea di bassa marea.

Art. 5.

In caso di rinuncia parziale ed in qualunque altro caso di riduzione d'area, le operazioni di delimitazione sono ripetute, con le modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 6.

Le operazioni di delimitazione devono essere compiute entro tre mesi dal ritiro del decreto di concessione, ovvero dalla data di consegna del decreto di accettazione di rinuncia parziale o di riduzione di area.

A conclusione delle operazioni anzidette, è redatto apposito verbale, firmato da tutti gli intervenuti e vistato dal capo della Sezione idrocarburi.

Il verbale ha valore di atto di verificazione di confini, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia del concessionario o dei terzi interessati.

CAPO II

Programma dei lavori di sviluppo e di coltivazione del campo nonchè della ricerca nell'ambito della concessione

Art. 7.

Nel programma di sviluppo del campo di coltivazione, che deve essere esteso a tutta l'area della concessione, il richiedente la concessione è tenuto ad indicare il numero e la potenzialità degli impianti di perforazione che egli si impegna ad impiegare per lo sviluppo del campo di coltivazione stesso ed il termine entro il quale tale programma sarà completato.

Art. 8.

Nel programma di sviluppo, il richiedente è tenuto ad indicare i lavori di ricerca che egli si impegna ad effettuare nell'ambito della concessione, con esplicita menzione dei macchinari e degli altri mezzi da destinare a tale attività.

Art. 9.

Riconosciuti le caratteristiche ed i limiti del giacimento nell'area della concessione, il concessionario, entro tre mesi, sottopone il piano di coltivazione al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi (1).

Il piano di coltivazione, qualora non abbia dato luogo a rilievi entro due mesi dalla presentazione, si intende approvato.

Art. 10.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il concessionario presenta alla Sezione idrocarburi una diffusa e documentata relazione, in triplice copia, sull'andamento dei lavori di sviluppo, di coltivazione e di ricerca effettuati nell'anno precedente, nonchè sui lavori da attuarsi nell'anno in corso.

Il concessionario comunica altresì il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere, indicando la produzione media prevista sulla base delle produzioni ricavate nella concessione negli anni precedenti e delle erogazioni presumibilmente ottenibili dai pozzi esistenti e da quelli in programma.

La Sezione idrocarburi può chiedere, motivando, la revisione del programma di produzione.

Art. 11.

In relazione alle risultanze dei lavori effettuati nell'ambito della concessione, il titolare della medesima e la Sezione idrocarburi hanno facoltà di proporre varianti al programma e al piano di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente disciplinare.

Le varianti sono decise dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato idrocarburi.

Art. 12.

La mancata presentazione del piano di coltivazione e la inosservanza di questo o del programma di cui ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono causa di decadenza, a termini dell'art. 39 della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

Costituisce causa di decadenza altresì la mancata presentazione della relazione annuale e del programma di produzione previsti dall'art. 10.

Per la dichiarazione di decadenza, si segue la procedura indicata all'art. 39 di cui sopra.

CAPO III

Condotta dei lavori

Art. 13.

I lavori di sviluppo del campo devono essere iniziati entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

Art. 14.

Il concessionario deve mantenere in esercizio sul campo gli impianti di perforazione indicati nei programmi di cui al precedente Capo II.

Art. 15.

La coltivazione del campo deve essere condotta secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l'ubicazione e lo spaziamento dei pozzi, la utilizzazione dell'energia del giacimento, l'estrazione, eventualmente anche con l'applicazione di metodi di recupero secondario. Ciò allo scopo di assicurare la tutela del giacimento e di ottenere il maggior recupero finale del prodotto economicamente possibile.

Art. 16.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento, qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

La coltivazione degli idrocarburi gassosi può essere regolata da obblighi particolari, sia all'atto della concessione, sia successivamente, con provvedimento del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato tecnico idrocarburi, quando sia riconosciuto che possa essere pregiudicata la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 17.

Il concessionario non può sospendere l'erogazione di uno o più pozzi produttivi, se non previa autorizzazione espressa dell'Ufficio nazionale idrocarburi, o per giustificate ragioni tecniche, o per riconosciuta forza maggiore.

(1) Successivamente, per brevità, indicato con l'espressione « Comitato idrocarburi ».

Il concessionario è tenuto a notificare, senza indugio, alla Sezione idrocarburi le cause che hanno determinato la sospensione, effettuata di propria iniziativa, dell'erogazione di cui sopra. La sospensione è soggetta a convalida da parte della Sezione idrocarburi.

La Sezione, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l'immediata ripresa della produzione. Avverso la decisione della Sezione, il concessionario può presentare ricorso, nel termine di giorni trenta, al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale decide, sentito il Comitato idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

In pendenza del ricorso, il Ministro può autorizzare la sospensione dell'erogazione.

Art. 18

Il concessionario non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca, nè ridurre la produzione media della concessione senza provata giustificazione tecnica o riconosciuta forza maggiore o senza previa autorizzazione espressa dal Ministro per l'industria e per il commercio, che provvede, sentito il Comitato idrocarburi.

Il concessionario è tenuto a notificare, senza indugio, alla Sezione idrocarburi ed all'Ufficio nazionale idrocarburi le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione media della concessione, effettuate di propria iniziativa. La sospensione e la riduzione sono soggette a convalida da parte della Sezione idrocarburi.

La Sezione, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione, ordina l'immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente ritmo produttivo. Avverso la decisione della Sezione, il concessionario può presentare ricorso, nel termine di giorni trenta, al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale decide, sentito il Comitato idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per produzione media della concessione si intende quella indicata nel programma annuale di produzione di cui all'art. 10.

Art. 19

Entro i primi dieci giorni di ciascun mese, il concessionario deve riferire all'Ufficio nazionale idrocarburi ed alla Sezione idrocarburi sui lavori svolti nel mese precedente e comunicare i dati relativi alla produzione giornaliera ottenuta da ogni singolo pozzo (salvo quanto disposto ai comma terzo e quarto dell'art. 37), ai prodotti ricavati da operazioni di depurazione, degassazione, degasolinaggio e simili, ai prodotti utilizzati in proprio per uso dei cantieri o per la coltivazione in genere, e alle quantità introdotte nei serbatoi della concessione e da questi asportate.

Il concessionario comunica, altresì, i mezzi di avviamento al consumo e le utenze cui il prodotto è destinato.

Art. 20

Oltre alle comunicazioni mensili indicate all'articolo precedente, il concessionario deve, in ogni tempo, fornire all'Ufficio nazionale idrocarburi le notizie di carattere economico e tecnico che esso richieda.

Art. 21.

Per l'esecuzione di lavori di sviluppo e coltivazione del campo e di ricerca nell'ambito della concessione, il concessionario può avvalersi dell'opera di imprese specializzate.

Entro quindici giorni dalla data di stipulazione dei relativi contratti, egli deve comunicare alla Sezione idrocarburi notizie sull'organizzazione, sui mezzi e sul personale di cui le dette imprese dispongono, nonchè sui lavori da esse già effettuati nel settore.

Il concessionario è responsabile dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

CAPO IV

Esecuzione delle perforazioni

Art. 22.

Ogni pozzo deve essere contrassegnato in modo da renderne sicura l'individuazione sul campo.

Se è adottata la tradizionale indicazione, mediante la denominazione del campo ed il numero d'ordine del pozzo, questa deve essere accompagnata da un'indicazione abbreviata, mediante lettera o sigla, e numero d'ordine, che rappresenta, in ogni occasione e per ogni effetto, nei rapporti con l'Amministrazione, il contrassegno convenzionale del pozzo.

Art. 23.

Il concessionario, prima dell'inizio di ogni singola perforazione, fatta eccezione per quelle dirette a rilevamenti geofisici, è tenuto ad inviare alla Sezione idrocarburi, per l'approvazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il programma di perforazione deve contenere le previsioni sulla profondità da raggiungere, l'indicazione dell'impianto di trivellazione da impiegare, della forza motrice prevista, del programma di tubaggio e di ogni altro elemento di particolare rilievo per l'esecuzione dell'opera. Esso deve essere corredato da un piano topografico in scala non minore a 1:2000 con l'indicazione della denominazione che, ai sensi del precedente articolo, contraddistingue il pozzo, delle coordinate geografiche relative all'ubicazione e della quota del sondaggio.

La Sezione idrocarburi può per ragioni di sicurezza o di tutela del giacimento, prescrivere che sia variata l'ubicazione del sondaggio e imporre l'adozione delle opportune misure.

Avverso il provvedimento della Sezione il concessionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio.

Trascorsi venti giorni dalla data d'inoltro della predetta lettera raccomandata, senza che la Sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, il programma di perforazione si intende approvato.

Art. 24

Il concessionario deve comunicare alla Sezione idrocarburi le generalità del capo cantiere e dell'assistente, anche se trattisi di perforazioni eseguite da impresa a contratto. L'Ufficio nazionale idrocarburi, anche nel corso della perforazione, può chiedere la sostituzione del personale addetto al sondaggio che ritenga non idoneo.

Art. 25

Per ogni perforazione deve essere tenuto, sotto la responsabilità del concessionario, il giornale di sonda, nel quale sono annotate, per ogni turno di lavoro, tutte le operazioni inerenti al sondaggio.

Il giornale di sonda deve essere conservato e tenuto a disposizione della Sezione idrocarburi. Alla scadenza della concessione, il giornale di sonda, è consegnato, su richiesta, alla Sezione medesima.

Art. 26

Il rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali e fonti di energia, fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, deve essere denunciato dal concessionario all'Ufficio nazionale idrocarburi ed alla Sezione idrocarburi, entro quindici giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 27

Ogni incidente di sondaggio rilevante o altro evento, che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione, deve essere immediatamente comunicato alla Sezione idrocarburi.

Art. 28

Il concessionario è tenuto a conservare, a disposizione della Sezione idrocarburi, parte di ciascun campione rappresentativo delle rocce attraversate, degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonchè i risultati delle eventuali analisi effettuate.

I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati e le profondità di prelievo. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di sei mesi dall'ultimazione del sondaggio, senza l'autorizzazione della Sezione idrocarburi.

Art. 29.

I diagrammi rilevati nei pozzi devono essere trasmessi senza indugio alla Sezione idrocarburi.

Entro trenta giorni dall'ultimazione del sondaggio, il concessionario deve inviare alla Sezione idrocarburi il profilo geologico del foro, corredato da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite.

Art. 30.

Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi devono essere iniziate entro quindici giorni dal completamento del pozzo, e devono essere condotte ininterrottamente fino a risultati conclusivi. Delle prove anzidette il concessionario deve dare tempestivo avviso alla Sezione idrocarburi, che può intervenirvi, e, ai fini dell'accertamento della produttività delle formazioni indiziate, ordinarne lo svolgimento con gli apparecchi ed i sistemi che ritenga più adatti e determinarne la durata.

La Sezione, nei casi in cui risulti indispensabile, può ordinare la ripetizione delle prove, a spese del concessionario.

La Sezione cura la redazione di apposito verbale delle prove effettuate.

Durante il periodo delle prove stesse, il concessionario è tenuto a comunicare settimanalmente alla Sezione tutti i dati tecnici inerenti alle prove stesse.

Art. 31.

Il concessionario, nel caso in cui intenda abbandonare il pozzo ritenuto sterile o non suscettibile di assicurare produzione in quantità commerciale, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla Sezione idrocarburi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso.

La Sezione idrocarburi può impartire eventuali istruzioni in merito alla sistemazione del pozzo.

Trascorsi dieci giorni dalla data di inoltro della predetta lettera raccomandata, senza che la Sezione idrocarburi abbia comunicato le proprie decisioni, l'autorizzazione s'intende accordata.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione il provvedimento deve essere motivato.

Avverso il provvedimento di rifiuto della Sezione il concessionario può avanzare, nel termine di giorni trenta, ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio.

Art. 32.

La sistemazione a giorno di un pozzo produttivo di olio o di gas deve essere tale da permettere la pronta lettura dei valori della pressione statica e di erogazione e da consentire agevolmente l'esecuzione di eventuali misurazioni istantanee di portata da parte della Sezione idrocarburi ed il prelievo di campioni dei fluidi rinvenuti.

Il concessionario deve, inoltre, trasmettere alla Sezione idrocarburi lo schema grafico di detta sistemazione.

Art. 33.

Il concessionario non può approfondire un pozzo oltre la formazione già rinvenuta e dalla quale si ottiene o si è ottenuta produzione, nè modificare o perforare la colonna di produzione (casing), nell'intento di ottenere la produzione da altra formazione, senza l'autorizzazione della Sezione idrocarburi, alla quale deve essere, all'uopo, esposto il programma delle operazioni.

Art. 34.

Il concessionario non può produrre, nello stesso tempo, da un pozzo, olio e gas da differenti formazioni e dallo stesso casing, salvo che sia stato autorizzato dalla Sezione idrocarburi.

CAPO V

Corresponsione delle aliquote del prodotto allo Stato

Art. 35.

Il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato, ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, l'aliquota dell'olio grezzo e del gas naturale, calcolata sul prodotto mercantile.

Per prodotto mercantile si intende quello suscettibile di essere avviato al consumo.

Le spese per l'eventuale ulteriore trasformazione dell'aliquota riservata allo Stato sono a carico del medesimo.

Art. 36.

Il concessionario è esonerato dall'obbligo di corrispondere l'aliquota per il gas prodotto nella concessione ed impiegato nelle operazioni di recupero secondario. Negli impianti installati a tale scopo, è inserito un apparecchio di misurazione da approvarsi dalla Sezione idrocarburi.

Art. 37.

Agli effetti della determinazione dell'aliquota di prodotto dovuta, il concessionario deve installare per ciascun pozzo, a proprie spese, apparecchi di misura, da approvarsi dalla Sezione idrocarburi, adeguatamente protetti in modo da evitare alterazioni.

Per gli idrocarburi liquidi, il concessionario deve installare, a proprie spese, serbatoi tarati idonei alla misurazione delle produzioni giornalmente ottenute dai singoli pozzi.

La Sezione idrocarburi può consentire che la misurazione sia fatta per gruppi di pozzi.

Per i pozzi la cui produzione giornaliera non possa superare una tonnellata di olio, o la corrispondente quantità di gas, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, la Sezione idrocarburi può stabilire i criteri di misurazione che ritenga più idonei.

Nei casi previsti dai due precedenti comma, il concessionario deve attrezzare i pozzi in modo da rendere possibile, in ogni momento, la misurazione istantanea della portata di ciascuno di essi.

I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro, bollato in ogni sua pagina dalla Sezione idrocarburi, e comunicati quindicinalmente alla Sezione stessa.

In caso di produzione elevata, la Sezione idrocarburi ha facoltà di chiedere che le comunicazioni di cui sopra siano fatte giornalmente.

I diagrammi di misurazione ricavati dagli apparecchi devono essere tenuti a disposizione della Sezione sino alla determinazione definitiva dell'aliquota dovuta.

Art. 38.

La Sezione idrocarburi o il competente Ufficio tecnico imposte di fabbricazione può disporre l'apposizione di suggelli ai misuratori installati a bocca di pozzo, alle condotte di trasporto e ai serbatoi.

I suggelli non possono essere rimossi, salvo i casi di emergenza, senza l'autorizzazione di uno dei predetti Uffici.

Art. 39.

Il volume del gas deve essere espresso alla temperatura di 15,5° centigradi e alla pressione di mm. 760 di mercurio.

Il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità delle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi.

Art. 40.

In base ai risultati delle misurazioni giornaliere di portata di ciascun pozzo, la Sezione idrocarburi determina, in contraddittorio con il concessionario, al termine di ciascun trimestre, in via provvisoria, la relativa quota di spettanza dello Stato.

Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione dello Stato detta quota trimestrale, a titolo di anticipazione (salvo conguaglio) sulla quota definitiva, calcolata a cura della Sezione idrocarburi al netto dei cali di conservazione, dovuta al termine dell'anno solare, o frazione di esso, nel caso di concessioni che scadano nel corso dell'anno.

Il concessionario, a richiesta della Sezione idrocarburi, deve immagazzinare in propri serbatoi la quota di olio grezzo di spettanza dello Stato, ponendo a disposizione una capienza dei serbatoi stessi non superiore all'immagazzinamento della quota di un quadrimestre.

Il ritiro del prodotto da parte dello Stato è effettuato, anche in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della determinazione trimestrale di cui al primo comma.

Qualora l'Ente gestore proceda, per conto dello Stato, al prelievo oltre il termine di cui al comma precedente, rimborsa al concessionario le spese di esercizio del deposito relativo al periodo successivo ai trenta giorni ed afferenti alla quota di spettanza dello Stato.

Per il gas naturale, il concessionario è tenuto a mettere a disposizione dello Stato la quota dovuta, continuativamente, e per periodi prestabiliti, secondo modalità che saranno concordate con la Sezione idrocarburi.

Lo Stato, ove il concessionario disponga dei necessari impianti, ha facoltà di chiedere la consegna di detta quota di gas convogliata in condotta o compressa in proprie bombole. In tali casi, l'Ente gestore è tenuto a rimborsare al concessionario rispettivamente la spesa per la spinta ed il trasporto in condotta o la spesa per la compressione in bombole.

Art. 41.

La determinazione definitiva dell'aliquota dovuta è fatta al 31 dicembre di ogni anno, sulla produzione giornaliera media dell'anno solare per ciascun pozzo.

Allo stesso termine, si procede al calcolo della quota totale e definitiva di spettanza dello Stato ed agli eventuali conguagli.

La determinazione ed il calcolo predetti sono eseguiti a cura della Sezione idrocarburi, che ne notifica i risultati al concessionario.

Il concessionario può, nel termine di giorni trenta, proporre ricorso, avverso la determinazione di cui al comma precedente, al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale decide, sentito il Comitato idrocarburi. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La media giornaliera di cui all'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è espressa da una frazione, avente a numeratore la produzione effettivamente ottenuta dal pozzo nel corso dell'anno solare e a denominatore 365 (o 366 in caso di anno bisestile).

Qualora il pozzo abbia iniziato o cessi la produzione nel corso dell'anno solare, dal denominatore di cui al comma precedente è detratto il numero dei giorni compresi fra il 1° gennaio e la data di inizio della produzione o fra la data di cessazione di questa e il 31 dicembre.

Art. 42.

La consegna allo Stato della quota dovuta va fatta di regola, dal concessionario presso il centro di raccolta del campo, in luogo adatto per le misurazioni.

La Sezione idrocarburi, mediante preavviso di trenta giorni, può, quando possibile, prescrivere al concessionario di consegnare la quota stessa anche fuori del suddetto centro di raccolta.

In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese di trasporto fino al luogo di consegna e si terrà conto del « calo » dipendente dal trasporto stesso.

Art. 43.

Il concessionario è autorizzato, per la corresponsione in natura a rivalersi dell'eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l'anno successivo.

Art. 44.

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, può essere stabilito, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece dell'aliquota in natura di olio grezzo e di gas naturale, il valore di essa.

Dalla data di notifica del suddetto decreto al concessionario decorre il periodo di preavviso di sei mesi, al quale questi ha diritto, salvo espressa rinuncia, ai sensi del citato art. 22.

Art. 45.

Il concessionario è tenuto a corrispondere sempre in valore l'aliquota relativa a tutti i prodotti utili ricavati dall'olio grezzo e dal gas naturale, provenienti dai pozzi della concessione, attraverso operazioni di degassazione, degasolinaggio ed analoghe.

Le spese per le dette operazioni, relative all'aliquota di cui al comma precedente, sono a carico dello Stato.

Art. 46.

Ai fini della determinazione del valore dell'aliquota, il concessionario deve comunicare mensilmente alla Sezione idrocarburi i dati sulle vendite effettuate entro il mese precedente ed i prezzi realizzati, tenendo a disposizione della Sezione stessa le scritture contabili previste dall'art. 2214 del Codice civile e le fatture relative alle vendite stesse.

La Sezione idrocarburi determina il prezzo medio conseguito nella vendita dei prodotti della concessione e ne deduce la liquidazione di cui fa notifica al concessionario.

Il prezzo medio è determinato sulla base della media ponderale dei prezzi che il concessionario ha realizzato al netto del costo di trasporto e, per il gas, del costo di compressione.

Avverso la detta determinazione, il concessionario può proporre, nel termine di giorni trenta dalla notifica, ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio, il quale decide, sentito il Comitato idrocarburi.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il concessionario deve effettuare i versamenti delle somme dovute, all'Ufficio del registro competente, entro quindici giorni dalla notifica.

Art. 47.

L'omessa o ritardata corresponsione dell'aliquota dovuta allo Stato costituisce motivo di decadenza, ai sensi dell'art. 39, punto 5, della legge 11 gennaio 1957, n. 6.

CAPO VI

Danni ed opere preventive

Art. 48.

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della concessione e ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni, eventualmente disposti dalla Sezione idrocarburi, ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 49.

Il concessionario è tenuto ad effettuare le opere che potranno essere disposte, sentito il Comitato idrocarburi, dal Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, destinate ad evitare danni all'agricoltura, derivanti dai lavori eseguiti nell'ambito della concessione.

CAPO VII

Sicurezza nelle lavorazioni

Art. 50.

Il concessionario, ai fini della sicurezza nelle lavorazioni, deve osservare, in quanto attinenti, gli obblighi sanciti dalle disposizioni di polizia mineraria e dalle « Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi », emanate dal Ministero dell'interno.

In particolare, deve:

1) adottare un impianto di perforazione riconosciuto adeguato alle operazioni previste dai programmi di lavoro dalla sezione dell'Ufficio nazionale idrocarburi;

2) impiegare torri o antenne, munite di gabbie per le scale di servizio e di parapetti per i terrazzi, nonchè di dispositivo per la discesa del pontista in caso di emergenza, salva eccezione autorizzata dalla Sezione idrocarburi. La torre o antenna deve essere collegata elettricamente a terra e portare, in posizione ben visibile dal perforatore, una tabella indicante la portata in tonnellate;

3) ubicare i serbatoi per deposito di carburante a distanza di almeno venti metri dal centro del pozzo e di dieci metri dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni;

4) impiegare entro trenta metri dal centro del pozzo, installazioni elettriche e di illuminazione di tipo di sicurezza contro le esplosioni;

5) installare un interruttore generale per tutti i circuiti elettrici, escluso quello eventualmente adibito all'azionamento delle attrezzature di sicurezza;

6) provvedere all'illuminazione mediante impianto elettrico, salva eccezione, autorizzata dalla Sezione idrocarburi, per i cantieri di produzione per i quali può essere consentita l'illuminazione a gas o con altri sistemi;

7) disporre di lampade elettriche portatili di sicurezza, in numero almeno pari a quello degli operai presenti nel turno;

8) disporre di almeno due pompe per il fango, salva eccezione autorizzata dalla Sezione idrocarburi;

9) predisporre in cantiere riserve di fango pari almeno al 50 % di quello contenuto nel pozzo, nonchè di acqua e di materiali per la preparazione del fluido di circolazione, in modo da assicurare la eventuale sostituzione completa del fango in circolazione;

10) adottare installazioni tali da consentire la degassazione e la correzione del fango senza interromperne la circolazione;

11) porre il pozzo in condizioni di sicurezza sino al ripristino della situazione normale, qualora si constati una variazione di volume di almeno il 10 % del fango di circolazione,

12) corredare, salvo esonero da parte della Sezione idrocarburi, ciascun impianto di perforazione di attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere, composte di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa (a pozzo libero, oppure in presenza di aste, tubazioni ed altre apparecchiature, in qualsiasi posizione). Le attrezzature di sicurezza devono essere munite di dispositivi di azionamento servo-meccanico e, qualora possibili costruttivamente anche di dispositivi meccanici per l'azionamento a mano. I comandi devono essere ubicati in punti facilmente accessibili e quelli a mano devono essere rapidamente azionabili Il quadro dei comandi per l'azionamento servo-meccanico deve recare la dicitura, chiaramente leggibile, di « aperto » e « chiuso » di ciascuna leva e valvola di manovra L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature deve essere indipendente da ogni altro circuito,

13) sottoporre periodicamente le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere a prove di funzionamento, a cura del capo-sonda, che ne annoterà i risultati nel giornale di sonda, almeno tre persone della squadra di turno devono essere in grado di manovrare i dispositivi per l'azionamento dell'attrezzatura di sicurezza,

14) effettuare, sino a giorno, la cementazione della tubazione di ancoraggio,

15) eseguire la prova sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento con metodi riconosciuti idonei dalla Sezione idrocarburi e, prima di perforare i tappi di cementazione delle tubazioni di rivestimento, effettuare la prova a pressione delle attrezzature di sicurezza ad esse ancorate,

16) fornire al personale l'elmetto di protezione per il lavoro sulla sonda, nonchè vestiario, guanti, calzature, occhiali e maschera adatti alle particolari esigenze di lavoro ed obbligarne il continuo impiego durante il servizio,

17) vietare che, entro trenta metri dal centro del pozzo, si accendano fuochi, si usino lampade a fiamma libera, si fumi e si portino fiammiferi od altri mezzi di accensione, si accumulino materiali infiammabili estranei all'esercizio, rendendo manifesti tali divieti mediante avvisi specifici Per pozzi di produzione muniti di gabbia metallica di protezione, la Sezione idrocarburi può consentire che la predetta distanza sia ridotta sino alla metà,

18) dotare ogni impianto di perforazione ed ogni pozzo in produzione rispettivamente, di almeno cinque e almeno due estintori, di tipo e potenzialità riconosciuti adeguati dalla Sezione idrocarburi, adottandone nel primo caso uno di tipo idoneo ad apparecchiature elettriche Il personale addetto ai pozzi deve essere addestrato nell'uso degli estintori,

19) adottare, nei serbatoi destinati alla raccolta ed allo smistamento degli idrocarburi, misure precauzionali contro evaporazioni, fughe e perdite che possano determinare pericolo di incendi Il progetto degli impianti predetti, direttamente collegati ai campi di produzione, deve essere approvato dalla Sezione idrocarburi qualora si tratti di serbatoi isolati di capacità superiore a metri cubi 20 per i liquidi ed a metri cubi 10 per i gas,

20) vietare l'accesso di operai nell'interno dei serbatoi, prima che essi siano stati completamente vuotati, isolati dalle condutture e bonificati, in ogni caso, gli operai devono essere provvisti di apparecchio respiratore e cintura di sicurezza con fune di salvataggio Ogni lavoro alla fiamma sui serbatoi deve essere eseguito previo accertamento di avvenuta bonifica

Tutte le operazioni di cui sopra devono essere eseguite sotto la sorveglianza diretta di un responsabile,

21) evitare ogni dispersione sul terreno di olio, acqua salata, fluidi di circolazione, residui o spurghi di serbatoio, ogni scarico non necessario di gas nell'atmosfera, ogni scarico di prodotti o residui infiammabili in fiumi o specchi di acqua o su strade pubbliche,

22) in caso di incendio ai pozzi o ai serbatoi, darne immediato avviso alla Sezione idrocarburi.

Art. 51

Le disposizioni sulla sicurezza nelle lavorazioni, indicate nel precedente articolo, hanno efficacia sino alla data di entrata in vigore delle norme sulla polizia delle miniere e delle cave, ivi comprese quelle relative agli idrocarburi, che il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, in attuazione della legge 4 marzo 1958, n. 198.

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art 52.

Il titolare della concessione, in seguito alla cessazione della stessa, per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, della miniera sino alla data di compilazione del verbale di riconsegna della miniera stessa e delle sue pertinenze alla pubblica Amministrazione

Art. 53

Nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatta espressa istanza, che tutte le controversie per l'interpretazione e l'esecuzione della concessione e del presente disciplinare siano deferite ad un collegio arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

(3140)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1959.

Nomina del dott. Renato Schiavetti a vice segretario del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1956 60, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1958, relativo alla nomina del dott. Mario Caporaso a vice segretario del Consiglio superiore della marina mercantile;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Renato Schiavetti, consigliere di prima classe della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, è nominato vice-segretario del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del consigliere di seconda classe dott. Mario Caporaso, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1959

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1959
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 243

(3171)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1959.

Riconoscimento del subingresso della Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo nella subconcessione della ferrovia Umbertide-Terni con allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia e nelle concessioni delle linee automobilistiche Terni-Perugia, Todi-Terni ed Acquasparta-Spoleto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 27 settembre 1908, n. 617, con il quale venne approvata la convenzione 9 luglio stesso anno per la concessione all'Amministrazione provinciale di Perugia e per essa alla Società italiana strade fer-

rate del Mediterraneo della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Umbertide a Terni per Ponte San Giovanni-Todi con allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia;

Visti i regi decreti 1° novembre 1914, n. 1269, 13 maggio 1915, n. 852, e 29 giugno 1922, n. 1283, di approvazione, rispettivamente, degli atti 22 ottobre 1914, 11 maggio 1915 e 16 giugno 1922, con i quali sono state apportate alcune modifiche ed aggiunte alla soprarichiamata convenzione 9 luglio 1908;

Viste le domande in data 28 settembre 1955, numero 3525/035 e n. 5, con le quali la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e la Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine hanno chiesto il riconoscimento del subingresso della seconda alla prima nella subconcessione della ferrovia Umbertide-Terni, e nella concessione delle linee automobilistiche Umbertide-Perugia, La Bruna-Perugia, Perugia Sant'Anna-Ponte San Giovanni, Preggio-Umbertide, Civitella-Benazzone-Perugia, Perugia-Ponte Valle Ceppi Ponte Felcino-Casaglia-Perugia, Terni-Perugia, Todi Terni, Sangemini Solfonara-Terni-Terni Acciaierie, Cesi-Terni Acciaierie, Acqualoreto-Avigliano Montecastrilli Terni, Acquasparta-Spoleto, Avigliano-Acquasparta, Ponte La Nese-Umbertide, Casalalta-Deruta Centro Deruta Scalo, Montecastello Vibio-Marsciano, San Venanzo-Marsciano-Perugia e Gabelletta Terni;

Visto l'atto 28 febbraio 1959 a rogito notaio Zanusi, stipulato dalle Società sopraindicate con l'intervento dell'Amministrazione provinciale di Perugia, registrato a Milano, atti pubblici, il 17 marzo 1959 al n. 35132, vol. 1244, esatte L. 80.000;

Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria della Società mediterranea per le strade ferrate umbro aretine in data 3 agosto 1955;

Visto il verbale dell'assemblea generale straordinaria della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo in data 3 agosto 1955;

Vista la nota 7 dicembre 1957, n. 263003/263348 del Ministero del tesoro;

Ritenuto che lo scorporo dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo della linea ferroviaria Umbertide-Terni ad essa in subconcessione, nonchè delle linee automobilistiche sopra specificate ad essa in concessione ed il conferimento mediante concentrazione delle linee stesse alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, consentirà un migliore e più razionale ordinamento dei vari servizi di trasporto della zona interessata rendendo i medesimi, con un più organico coordinamento tra quelli su rotaia e quelli su strada, meglio rispondenti alle esigenze della zona stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, sul decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

La Società mediterranea per le strade ferrate umbro aretine è riconosciuta subingredita alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo nella subconcessione della ferrovia da Umbertide a Terni per Ponte San Giovanni-Todi con allacciamento Ponte San Giovanni-Perugia, concessa all'Amministrazione provinciale di Perugia, e nelle concessioni delle linee automobilistiche Terni-Perugia, Todi-Terni e Acquasparta-Spoleto;

All'approvazione del trasferimento delle linee automobilistiche Umbertide-Perugia, La Bruna-Perugia, Perugia-Sant'Anna-Ponte San Giovanni, Preggio-Umbertide, Civitella-Benazzone Perugia, Perugia-Valleceppi-Ponte Felcino-Casaglia-Perugia, Sangemini-Solfonara-Terni-Terni Acciaierie, Cesi-Terni Acciaierie, Acqualoreto-Avigliano-Montecastrilli-Terni, Avigliano Acquasparta, Ponte La Nese-Umbertide, Casalta-Deruta Centro-Deruta Scalo, Montecastello Vibio-Marsciano, San Venanzo-Marsciano-Perugia e Gabelletta-Terni provvederanno, nella loro rispettiva competenza, la Sezione distaccata per l'Umbria dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il comune di Perugia e quello di Terni;

Art. 2.

I diritti dello Stato in relazione alla riversibilità degli immobili e degli impianti della linea ferroviaria sopraindicata restano impregiudicati dalle pattuizioni contenute nel soprarichiamato atto 28 febbraio 1959 e nessuna efficacia, pertanto, può riconoscersi nei confronti dello Stato stesso al verbale di consistenza delle aree e degli impianti riversibili compilato dalle suddette Società ed allegato all'atto medesimo.

Art. 3.

Restano immutati le posizioni ed i diritti quesiti del personale in servizio sulle linee ferroviarie e che viene trasferito alle dipendenze della Società subingredita.

Roma, addì 18 aprile 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1959
Registro n. 76 bil. Trasp (M.C T C.), foglio n 129 — BARNABA

(3179)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1959

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1958 59.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1957, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1958-59;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1958, con il quale sono state apportate variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1958-59 del bilancio medesimo;

Considerata l'opportunità di apportare ulteriori variazioni al predetto stato di previsione della spesa;
Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1958 59.

Roma, addì 16 maggio 1959

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1958-59.

In aumento

Cap 8 — Sussidi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale e rispettive famiglie . . . L. 700 000

In diminuzione

Cap 10 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell esercizio L. 700 000

Roma, addì 16 maggio 1959

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(3172)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 790 del 19 maggio 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Acconti per il 1957 e il 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 790 del 19 maggio 1959, ha adottato la seguente decisione

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Altri acconti per contributi spettanti per il 1957 e il 1958 (seguito al provvedimento n 759 del 27 dicembre 1958).

A seguito della domanda presentata dall'azienda interessata, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953 e al cap. IV del provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un maggiore acconto alla seguente azienda, nella misura indicata.

All'atto del pagamento di tale maggiore acconto saranno detratti quelli già corrisposti dalla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche per i corrispondenti periodi a norma dei precedenti provvedimenti.

Società Idroelettrica Atesina - Bolzano:
282 - Impianto Lasa: L 1,75 per il 1957 L. 2 per il 1958.

(3197)

Provvedimento n. 791 del 19 maggio 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributi definitivi per l'anno 1955).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 791 del 19 maggio 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Misura del contributo definitivo per l'anno 1955.
(Seguito al provvedimento n. 782 del 14 aprile 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Edison - Milano:
129 - Impianto Isolato (Liro I) (1953): L 3,28544
132 - Impianto Gordona (Mera III) (1952): L. 2,65044.
195 - Impianto Prestone 1953) L. 2,73044

Società Idroelettrica Atesina - Bolzano:
282 - Impianto Lasa (1955) L. 2,60

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):
296 - Impianto Taibon (1955): L. 2,92276.

(3198)

Provvedimento n. 792 del 19 maggio 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributi definitivi per l'anno 1956).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 792 del 19 maggio 1959, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Misura del contributo definitivo per l'anno 1956.
(Seguito al provvedimento n. 783 del 14 aprile 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Edison - Milano:
129 - Impianto Isolato (Liro I) (1953): L 3,355
132 - Impianto Gordona (Mera III) (1952): L. 2,70984.
195 - Impianto Prestone (1953) L. 2,800.

Società Idroelettrica Atesina - Bolzano:
282 - Impianto Lasa (1955): L. 3,21656

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):
296 - Impianto Taibon (1955). L. 2,92276.

(3199)

Provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributi definitivi per l'anno 1957).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 793 del 19 maggio 1959, ha adottato la seguente decisione

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1957 (Seguito al provvedimento n. 784 del 14 aprile 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1957 nella misura prevista dal provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1956 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1957

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota

Società Edison - Milano

129 - Impianto Isolato (Liro I) (1953): L. 1,64870 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957.

132 - Impianto Gordona (Mera III) (1952): L 1,33692 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957

195 - Impianto Prestone (1953): L. 1,37620 dal 1° gennaio al 31 ottobre 1957

Società Edisonvolta - Milano:

129 - Impianto Isolato (Liro I) (1953): L. 1,64870 dal 1° novembre al 31 dicembre 1957

132 - Impianto Gordona (Mera III) (1952) L. 1,33692 dal 1° novembre al 31 dicembre 1957

195 - Impianto Prestone (1953): L. 1,37620 dal 1° novembre al 31 dicembre 1957.

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):

296 - Impianto Taibon (1955): L 1,43633

Società Solvay & C - Rosignano (Livorno):

381 - Centrale Rosignano (1957): L. 0,48197.

(3200)

Provvedimento n. 794 del 19 maggio 1959. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Contributi definitivi per l'anno 1958).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 794 del 19 maggio 1959, ha adottato la seguente decisione

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti Misura del contributo definitivo per l'anno 1958 (Seguito al provvedimento n. 785 del 14 aprile 1959)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1958 nella misura prevista dal provvedimento n 620 del 28 dicembre 1956

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1957 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1958.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Termoelettrica Italiana - Milano.

1 - Centrale Tavazzano (1952): L. 0,66245

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:

19 - Centrale Vigliena (1953) L. 0,78478.

Ditta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno):

20 - Centrale S. Elia (1952): L. 0,93524

Società Idroelettrica Piemonte - Torino:

41 - Impianto Cimena (1949): L 0,885

42 - Impianto Saint Clair 1950/1951): L 1,0815

43 - Impianto Nus (1951) L. 1,278

44 - Impianto Tre Ceres Chiampernotto (1951) L 0 49157.

45 - Impianto Tre Ceres Piansoletti (1950) L 0,36269

46 - Impianto Tre Ceres Rusia (1951) L 0,49125

47 - Impianto Ponte St Martin (1950/1951). L 0,14404

231 - Impianto Olivoni (1953). L. 0,87728.

Società Vizzola - Milano

49 - Impianto Turbigo Superiore (Castelli) (1949) L 0,27885.

51 - Impianto Carona (1952): L 0,42456

52 - Impianto Bordogna (1951,1952) L. 0,28623.

53 - Impianto Sardegnana (1951) L 1,769

56 - Centrale-Castellanza-(1951/1952): L 0,73776

283 - Impianto Porto della Torre (1955) L 1,278.

Piemonte Centrale di Elettricità - Torino

54 - Impianto S Giacomo di Demonte (Kant I) (1952). L 1,278.

55 - Impianto Breolungi (1952/1953) L 0,13057

230 - Impianto Fedio (Kant II) (1953). L 1,12905 .

251 Impianto Demonte (Kant III) (1954) L 1,278.

Cotonificio Cantoni di Legnano - Milano

68 - Impianto Bellano (1949/1953) L 0,50528.

Società Anonima Orobia - Milano

78 - Impianto Basso Varrone (1949/1950): L 0,10878

Società Generale Elettricità della Sicilia - Palermo

93 - Centrale Catania (1951/1952) L 0,66350

Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro:

94 - Impianto Dorgali Cedrino (1950/1951) L 0,67148.

Società Gutermann - Perosa Argentina (Torino):

101 - Impianto Ghisone Inferiore (1950). L 0,34813

Cartiere Giacomo Bosso - Torino:

102 - Impianto Gran Pra (1949/1953) L. 0,39141.

Ditta Fratelli Morelli Cosenza

106 Impianto Arente (1950): L. 0,37012.

Società Edisonvolta - Milano

129 - Impianto Isolato (Liro I) (1953). L. 1,64870

132 - Impianto Gordona (Mera III) (1952): L. 1,33692.

137 - Centrale Genova (1952): L. 0,77883

138 - Centrale Emilia (1953): L 0,78884

195 - Impianto Prestone (1953): L. 1,37620.

Società Industriale dell'Oglio - Milano:

133 - Impianto Sonico Cedegolo (1950/1951): L. 1,14700.

Società Industriale del Noce - Milano:

135 - Impianto Santa Giustina Taio (1951). L 1,769.

Società Dinamo - Novara:

139 - Impianto Villadossola II (1949): L. 0,89235

140 - Impianto Piedimulera (1951/1953): L. 0,07896.

Azienda Elettrica Municipale Torino - Torino:

180 - Impianto Rosone Telessio (1951/1952): L. 1,45439.

181 - Impianto Rosone Orco (1951): L. 0,25705.

182 - Impianto Bardonetto (1951): L. 0,08376.

183 - Impianto Pont Canavese (1951): L. 0,25186

184 - Impianto Stura San Mauro (1953): L. 1,27586.

Società Snia Viscosa - Milano:

212 - Centrale Magenta (1953): L. 0,48507.

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):

296 - Impianto Taibon (1955): L. 1,43633.

Società Solvay & C. - Rosignano (Livorno):

381 - Centrale Rosignano (1957): L. 0,41573.

(3201)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 6 marzo 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale di liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 6-3-1959	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	MAZZARIO Emilio fu Alessandro	19-11-52	2131	2- 3-54	122	29- 5-54	5763/3667	7- 4-59	6	297	6.560.000	255.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	MEOMARTINI Maria Ridolfina fu Mario	29-11-52	2443	24-12-54	64	18- 3-55	5764/3668	7- 4-59	6	298	1.060.000	85.000	Id. Id.	Id.
3	PACE Vito fu Pietro	27-12-52	3738	26- 9-54	288	16-12-54	5765/3669	7- 4-59	6	299	490.000	20.000	Id. Id.	Id.
4	PACE Vito fu Pietro	27-12-52	3739	16-10-54	16	21- 1-55	5766/3670	7- 4-59	6	300	1.385.000	30.000	Id. Id.	Id.
5	PARADISO Michele di Vito Rocco Angelo	19-11-52	2319	14- 9-54	286	14-12-54	5767/3671	7- 4-59	6	301	550.000	20.000	Id. Id	Id.
6	PEDIO Maria fu Oronzo maritata CICALA	19-11-52	2331	26- 4-54	187	17- 8-54	5768/3672	7- 4-59	6	302	1.065.000	45.000	Id. Id.	Id.
7	PEDONE Michele fu Luigi . .	28-12-52	4278	16- 3-56	140	9- 6-56	5769/3673	7- 4-59	6	303	1.205.000	140.000	Id. Id	Id.
8	PERSONE' Anna di Pasquale .	29-11-52	2553	31- 7-54	253	3-11-54	5770/3674	7- 4-59	6	304	960.000	40.000	Id. Id.	Id.
9	PESANTE Luigi fu Michele . .	19-11-52	2339	14- 9-54	286	15-12-54	5771/3675	7- 4-59	6	305	450.000	25.000	Id. Id.	Id.
10	PETRONE Riccardo fu Agostino	19-11-52	2344	15- 7-54	225	30- 9-54	5772/3676	7- 4-59	6	306	570.000	20.000	Id. Id.	Id.
11	RICCARDI Nicola fu Emanuele	19-11-52	2191	15- 7-54	227	2-10-54	5773/3677	7- 4-59	6	307	1.010.000	40.000	Id. Id.	Id.
12	RICCIARDI Renato di Roberto	3-10-52	1735	24-12-55	69	23- 3-56	5774/3678	7- 4-59	6	308	6.565.000	780.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 2 maggio 1959

Visto, p il Ministro SCARINTINO

(2874)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Roma (Roma), di complessivi ettari 94.27.10, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2743 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 7) nei confronti della ditta COLONNA Fabrizio fu Prospero e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 10.671.558,80 (lire diecimilioniseicentosettantunomilacinquecentocinquantotto e cent. 80) salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3038)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Alfredo Grassini, nato a Roma il 16 dicembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Firenze a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1951-52.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(3124)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Anticipazione del periodo di svolgimento del « IX Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento », di Torino

Il Salone-mercato internazionale dell'abbigliamento, con nota del 12 maggio 1959, n. 28553, ha comunicato che la IX edizione della suddetta manifestazione avrà luogo in Torino dal 13 al 19 ottobre 1959, anzichè dal 15 al 22 ottobre 1959, come precedentemente programmato.

(3168)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 26 maggio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,605	620,60	620,585	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	646,05	645,75	646,50	646,50	646,10	646,16	646,20	646,10	646,12	646,50
Fr. Sv.	143,63	143,65	143,655	143,66	143,64	143,74	143,67	143,63	143,64	143,67
Kr. D.	90,10	90,09	90,10	90,10	90,05	90,11	90,09	90,10	90,10	90,10
Kr. N.	87,15	87,145	87,165	87,135	87,16	87,11	87,14	87,15	87,14	87,15
Kr. Sv.	119,95	119,945	119,96	119,945	119,95	119,95	119,92	119,95	119,95	119,92
Fol.	164,38	164,39	164,38	164,365	164,35	164,40	164,37	164,38	164,39	164,39
Fr. B.	12,45	12,451	12,45375	12,5535	12,4525	12,45	12,45325	12,45	12,45	12,455
Fr. Fr.	126,61	126,60	126,65	126,605	126,60	126,61	126,605	126,62	126,61	126,61
Lst.	1745,95	1745,50	1745,65	1745,50	1745,50	1745,90	1745,50	1745,92	1745,85	1745,50
Dm. occ.	148,42	148,43	148,44	148,4275	148,425	148,44	148,445	148,42	148,48	148,45
Scell. Austr.	23,97	23,978	23,98	23,975	23,95	23,98	23,978	23,977	23,97	23,9775

Media dei titoli del 26 maggio 1959

Rendita 3,50 % 1906	71,80
Id. 3,50 % 1902	71,70
Id. 5 % 1935	102,625
Redimibile 3,50 % 1934	92,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,175
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,025
Id. 5 % 1936	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,85

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	646,35
1 Franco svizzero	143,665
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,137
1 Corona svedese	119,932
1 Fiorino olandese	164,367
1 Franco belga	12,453
100 Franchi francesi	126,605
1 Lira sterlina	1745,50
1 Marco germanico	148,436
1 Scellino austriaco	23,978

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1959

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1959 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1958 al 30 aprile 1959			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1958		6.068		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	2.291.027		1.962.425	
— residui	213.404		495.450	
Totale		2.504.431		2.457.875
In conto movimento di capitali — competenza	82.538		172.355	
— residui	280.144		285.560	
Totale		362.682		457.915
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	2.778.943		2.566.511	
Conti correnti	7.858.843		7.898.100	
Incassi da regolare	1.271.361		1.247.364	
Altre gestioni	3.289.872		3.061.316	
Totale		15.199.019		14.773.291
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.273		1.178	
Pagamenti da regolare	111.966		170.533	
Altri crediti	6.570.887		6.914.951	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	34.164		10.702	
Totale		6.718.290		7.097.364
Totale generale incassi e pagamenti		24.790.490		24.786.445
Fondo di cassa al 30 aprile 1959		—		4.045
Totale a pareggio		24.790.490		24.790.490

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1959 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.045	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	47		
Pagamenti da regolare	95.873		
Altri crediti	836.726		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	526		
Totale crediti		933.172	
In complesso			937.217
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.417.164		
Conti correnti	449.149		
Incassi da regolare	78.220		
Altre gestioni	410.587		
Totale debiti			4.355.120
Situazione del Tesoro (passività)			3.417.903

Circolazione di Stato (metallica) al 30 aprile 1959: L. 61.130 milioni

L'ispettore generale: MINARDI

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(3212)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1959

ATTIVO

Voce		Parziali	Importo
Oro in cassa	L.		5.222 037.897 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		9.721.465.614 —
Portafoglio su piazze italiane	»		373.775.496.134 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»		139.828.475 —
Anticipazioni	»		68.743.964.321 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		61.847.136.405 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		54.900.180.848 —
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		1.793.798 334.796 —
Partite varie	»		3.215 415.701 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»		77.000 000 000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31 245 348.495 —	145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		273.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		14 990.972.467 —
Spese	»		6.121.974. 54 —
	L		3.232.088.435 383 —
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.939.200.657.250 —
	L.		7.171.289 092.633 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.628.147 —
TOTALE GENERALE	L		7.171.317.720 780 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		1.882.405.093.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.561.834.350 —
Depositi in conto corrente liberi	»		99..48.269.912 —
Conti correnti vincolati	»		919.021.075.636 —
Creditori diversi	»		206.435.628.974 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		85.991.565.398 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	53.802.580.168 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n 781 del 7 5 1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	37.593 636.916 —	16.208.943.252 —
Rendite del corrente esercizio	L.		6.247.993.097 —
	L.		3.228.120 404.119 —
Capitale sociale	L.	300 000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	2.208.343.272 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.459 687.992 —	3.968.031.264 —
	L.		3.232.088.435.383 —
Depositanti	»		3.939.200.657.250 —
	L		7.171.289.092.633 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		28.628.147 —
TOTALE GENERALE	L.		7.171.317.720.780 —

(3211)

Il Governatore MENICHELLA *Il Ragioniere generale* PILRINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3 e 3 maggio 1957, n 686, concernenti il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e relative norme di esecuzione,

Visto il regolamento organico per il personale approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n 318 e 17 giugno 1937, n 1354,

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n 489, concernente la riorganizzazione dei servizi del Ministero,

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica in relazione alle esigenze di servizio,

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma terzo, del precitato testo unico,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di vice esperto in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera di concetto.

Art 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario,

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4,

c) essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

d) aver sempre tenuto buona condotta,

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare,

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico,

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art 27, lettera d) del testo unico citato nelle premesse

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non saranno accolte le domande pervenute per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda.

1) il proprio cognome e nome,

2) il luogo e la data di nascita

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art 4 da loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) il titolo di studio posseduto,

5) essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione,

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego,

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 e elevato

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente,

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra, per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra),

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi per servizio

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente

I benefici di cui alle lettere a), b), c), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, il limite massimo di età e 45 anni.

Art 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria)

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati, gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono; la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità oppure il decreto di concessione della pensione

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensioni delle prime otto categorie

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato lo originale e la firma del comandante dell'ente stesso

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n 212,

e) i cittadini reduci dalla deportazione apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

f) i profughi una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate. un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore,

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato. un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza,

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art 8.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art 9.

Gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della sentenza emessa a loro carico, i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, in carta bollata da L. 100

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione

I capi di famiglia numerosa dovranno trasmettere lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

2 Diploma originale del titolo di studio o copia autenticata da notaio, in carta bollata da L 200 Per il caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

3 Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

4. Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei detti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6. Copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva. I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L. 100.

7. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare, in bollo da L. 200, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60 che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1958

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 25. — PALADINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1. Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree.
2. Chimica ed industrie agrarie.
3. Patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Zootecnia.
3. Elementi di meccanica agraria.
4. Elementi di legislazione agraria e di statistica agraria.

(2591)

Concorso per titoli a cinque posti di bidello in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera ausiliaria in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di bidello in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera ausiliaria.

Il concorso è riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti che abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e sia in possesso degli altri requisiti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato prescritti dall'art. 2 del testo unico citato nelle premesse, escluso quello dell'età.

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale -

Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) di essere dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti, precisando l'Amministrazione e la categoria o la qualifica di appartenenza;

5) di essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati in precedenza presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporto d'impiego;

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i documenti allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che il candidato intende far valutare.

Art. 3.

Il luogo ed il giorno in cui si svolgerà la prova pratica verranno stabiliti con successivo decreto e saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la valutazione di almeno sei decimi

La valutazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 4.

Espletata la prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 5.

I documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data in cui i candidati avranno ricevuto apposita lettera di invito a trasmetterli.

I documenti prescritti per comprovare il possesso di titoli preferenziali sono, per le singole categorie beneficiarie, i seguenti:

1) invalidi di guerra o per fatto di guerra: dichiarazione della competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

2) invalidi per servizio: mod 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

3) combattenti militari e categorie assimilate: dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 rilasciata dalle competenti autorità militari;

4) addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o ai rastrellamento di ordigni esplosivi: certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa;

5) cittadini reduci dalla deportazione: attestazione in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

6) profughi: attestazione in bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero per l'Africa italiana;

7) orfani di caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra in bollo da lire 100,

8) orfani di caduti per servizio: certificato in carta bollata da lire 100, del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

9) figli di invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi per servizio. certificato in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

10) decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, promossi per merito di guerra, feriti in combattimento e insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica dei relativi brevetti o dei documenti di concessione,

11) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

12) coniugati, vedovi con prole, capi di famiglia numerosa: stato di famiglia in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sara approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti sotto indicati:

a) dipendenti non di ruolo:

1) certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza attestante la qualità di dipendente non di ruolo, la durata del servizio e gli estremi del provvedimento di assunzione,

2) certificato di studi elementari o copia autenticata su carta bollata da lire 200,

3) estratto dell atto di nascita in bollo da lire 100, rilasciato dall ufficiale dello stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto,

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da lire 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da lire 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

8) certificato medico su carta bollata da lire 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario,

b) appartenenti ai ruoli aggiunti:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo da lire 200,

2) certificato di studi elementari o copia autenticata su carta bollata da lire 200,

3) certificato medico come al numero 8) della precedente lettera *a*).

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60 che abbiano presso altri uffici pubblici o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copia di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati o l ufficio pubblico che li conserva

Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati bidelli in prova per i periodi previsti dalle disposizioni vigenti Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 18 dicembre 1958

p. *Il Ministro:* FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 49. — PALADINI

(2992)

Concorso per titoli a due posti di preparatore in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera ausiliaria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera ausiliaria in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di preparatore in prova nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera ausiliaria

Il concorso è riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti che abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e sia in possesso degli altri requisiti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato prescritti dall'art. 2 del testo unico citato nelle premesse, escluso quello dell'età

Il concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre, n 20, entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il proprio titolo di studio posseduto,

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

4) di essere dipendenti statali non di ruolo o dei ruoli aggiunti, precisando l'Amministrazione e la categoria o la qualifica di appartenenza,

5) di essere cittadini italiani Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione,

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) gli eventuali servizi prestati in precedenza presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego,

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso,

11) i documenti allegati

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti atti a dimostrare il possesso dei titoli di merito che il candidato intende far valutare

Art 3.

Il luogo ed il giorno in cui si svolgerà la prova pratica verranno stabiliti con successivo decreto e saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto ottenuto nella prova pratica.

Art 4.

Espletata la prova pratica, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità dell'art 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 5.

I documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data in cui i candidati avranno ricevuto apposita lettera di invito a trasmetterli.

I documenti prescritti per comprovare il possesso di titoli preferenziali sono, per le singole categorie beneficiarie indicate, i seguenti:

1) invalidi di guerra o per fatto di guerra: dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

2) invalidi per servizio: Mod. 69 *ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto l'invalidità, oppure il decreto di concessione della relativa pensione,

3) combattenti militari e categorie assimilate: dichiarazione integrativa in bollo da lire 100 rilasciata dalle competenti autorità militari,

4) addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal Ministero della difesa,

5) cittadini reduci dalla deportazione: attestazione in carta bollata da lire 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

6) profughi: attestazione in bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero per l'Africa italiana,

7) orfani di caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, in bollo da lire 100,

8) orfani di caduti per servizio: certificato in carta bollata da lire 100, del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione,

9) figli di invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi per servizio: certificato in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

10) decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, promossi per merito di guerra, feriti in combattimento o insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica dei relativi brevetti o dei documenti di concessione,

11) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, e dei caduti per servizio: certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

12) coniugati, vedovi con prole, capi di famiglia numerosa: stato di famiglia in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni — a pena di decadenza — dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti sottoindicati:

a) dipendenti non di ruolo:

1) certificato in carta bollata da lire 100, rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza attestante la qualità di dipendente non di ruolo, la durata del servizio e gli estremi del provvedimento di assunzione,

2) certificato di studi elementari o copia autenticata su carta bollata da lire 200,

3) estratto dell'atto di nascita in bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

5) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da lire 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da lire 200, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva del mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva in bollo da lire 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da lire 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

8) certificato medico su carta bollata da lire 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che per la natura ed il grado della sua invalidità egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

b) appartenenti ai ruoli aggiunti:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo da lire 200,

2) certificato di studi elementari o copia autenticata su carta bollata da lire 200,

3) certificato medico come al numero 8) della precedente lettera *a*).

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947 n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copia di tali documenti o atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimenti a quei documenti o atti indicandone l'autorità che li ha rilasciati o l'ufficio che li conserva.

Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possono essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso far riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati preparatori in prova per i periodi previsti dalle disposizioni vigenti. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1958

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1959
Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 45. — PALADINI

(2993)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a diciotto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, branca « Manifatture tabacchi ».

In relazione all'art 15 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 31 del 6 febbraio 1959, col quale fu indetto, fra gli altri, un concorso per esami a diciotto posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, branca « Manifatture tabacchi », dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 giugno 1959 alle ore 8 antimeridiane

(3203)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, branca « Sali e chinino ».

In relazione all'art. 15 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 31 del 6 febbraio 1959, col quale fu indetto, fra gli altri, un concorso per esami a ventiquattro posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, branca « Sali e chinino », dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 22 e 23 giugno 1959 alle ore 8 antimeridiane.

(3204)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, branca « Coltivazioni tabacchi ».

In relazione all'art 15 del decreto Ministeriale 1° dicembre 1958, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 1959, col quale fu indetto, fra gli altri, un concorso per esami a sessanta posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, branca « Coltivazioni tabacchi », dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si comunica che le prove scritte del concorso stesso avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 26 e 27 giugno 1959 alle ore 8 antimeridiane.

(3205)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del termine per l'ammissione al concorso per il conferimento di una borsa di studio di L. 800.000 per studi di metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda - S. p. A., con sede in Milano, per l'anno 1959.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il proprio decreto in data 13 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 46 del 23 febbraio 1959, col quale è stato indetto il concorso per il conferimento di una borsa di studio di L 800 000 per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda-S p A , con sede in Milano, per l'anno 1959, a favore di cittadini italiani laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1953,

Considerata l'opportunità di prorogare al 20 giugno 1959 il termine stabilito per l'ammissione a detto concorso;

Decreta:

E' prorogato al 20 giugno 1959 il termine per l'ammissione al concorso indetto con decreto Ministeriale 13 febbraio 1959 per il conferimento di una borsa di studio di L. 800 000 per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto di ricerche Breda-S.p.A , con sede in Milano, per l'anno 1959, a favore di cittadini italiani laureati in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una Università o Istituto superiore nazionale dopo il 31 ottobre 1953.

Restano immutate le altre condizioni stabilite dal relativo bando di concorso in data 13 febbraio 1959 sopra citato.

Roma, addì 19 maggio 1959

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(3175)

PREFETTURA DI RAGUSA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Ragusa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n. 7639 del 17 aprile 1959, con il quale il dott Rosario Puglisi è stato dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto vacante al 30 novembre 1957 nel comune di Vittoria, frazione di Scoglitti;

Vista la regolare rinunzia alla nomina, fatta pervenire dal sopracitato dott. Rosario Puglisi in data 11 maggio 1959,

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del vincitore del ripetuto concorso nella persona del 3° graduato;

Vista la graduatoria del concorso in epigrafe, fatta con decreto prefettizio n. 5921 del 24 marzo 1959;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott Paolo Giordano è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Vittoria, frazione di Scoglitti, in sostituzione del dott. Rosario Puglisi che vi ha rinunziato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura e a quello del comune di Vittoria

Ragusa, addì 18 maggio 1959

Il prefetto: CAPPELLANI

(3210)

PREFETTURA DI ENNA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 2165/3 in data 14 febbraio 1958, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario di Barrafranca, Nicosia, Nissoria e Villarosa, indetto con decreto dell'assessore regionale per l'igiene e la sanità n. 3284 del 3 giugno 1956,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione, vice prefetto dott. Antonino Gisiano, destinato ad altra sede,

Visto l'art 3 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 25;

Decreta:

Il vice prefetto dott Francesco Vicari è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, in sostituzione del vice prefetto dott. Antonino Gisiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Enna.

Enna, addì 18 maggio 1959

Il prefetto: DI FURIA

(3177)

PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto n 15909/San , in data 25 giugno 1957, modificato con decreto prefettizio pari numero in data 19 agosto 1957, con il quale veniva bandito il concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1956;

Visti i due propri decreti, entrambi con n 14644/3ª San , in data 3 marzo 1959, con i quali veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee e venivano dichiarate le vincitrici;

Visto il proprio decreto n 9722/9030/3ª San., in data 20 aprile 1959, contenente variazioni al decreto n. 14644/3ª San , del 3 marzo 1959,

Considerato che l'ostetrica Zagato Fernanda ha fatto formale rinuncia alla nomina, con lettera indirizzata al comune di Canda in data 28 aprile 1959;

Ritenuto necessario procedere alla variazione del decreto n. 9722/9030/3ª San., in data 20 aprile 1959, in conformità ai criteri fissati negli articoli 56, secondo comma, e 26, primo comma, del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visti il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

A parziale modifica del decreto n 9722/9030/3ª San , in data 20 aprile 1959, l'ostetrica Mischiatti Clementina, residente a Bottrighe, frazione di Adria, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Canda, in sostituzione dell'ostetrica Zagato Fernanda, rinunciataria.

Rovigo, addì 6 maggio 1959

Il prefetto. PANDOZY

(3055)

PREFETTURA DI PESCARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto del comune di Città Sant'Angelo al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Veduto il decreto n 26401, div 3ª San , del 30 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di sanitario condotto (medico - veterinario - ostetrica) vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1957,

Sentito il Comune interessato di Città Sant'Angelo, per l'unica condotta veterinaria vacante

Veduto l'art 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Veduto l'art 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Veduti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del comune di Città Sant'Angelo, e costituita come segue:

Presidente:
Serena comm. dott. Raffaele, vice prefetto.

Componenti:
Giovagnoli dott Giorgio, veterinario provinciale;
Artioli prof. Delfo, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Moretti prof. Bruno, docente di clinica medica veterinaria,
Ranalli dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:
Grillo dott. Antonio, direttore di sezione della Prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Pescara, addì 12 maggio 1959

Il prefetto CASTELLUCCI

(3134)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Siena.

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto 27 novembre 1958, n 756, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Colle Val d Elsa, Asciano ed Abbadia San Salvatore,

Viste le designazioni fatte dagli enti ed uffici competenti;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie,

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296,

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa e costituita come segue.

Presidente
Pellicciotti dott Giovanni, vice prefetto.

Componenti
Vezzoso prof dott Bartolomeo, medico provinciale capo,
Marcolongo prof dott Ferdinando, docente in clinica medica e direttore della Clinica medica generale dell'Università di Siena,
Tizzano prof dott Antonio, docente in igiene e direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Siena,
Barsini dott. Giulio, ufficiale sanitario capo del comune di Siena

Segretario:
Pagano dott Vincenzo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Siena.

Siena, addì 20 maggio 1959

Il medico provinciale capo: VEZZOSO

(3178)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.